

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4 DEL 19/01/23

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER RILASCIO DI PERMESSO DI TRANSITO NEL PARCO REGIONALE ARCHEOLOGICO NATURALE DELL'INVIOLATA.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

L'anno Duemilaventitrè (2023) addì diciannove del mese di gennaio presso la sede dell'Ente Parco sita in Viale A. Petrocchi n. 11 Palombara Sabina, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i seguenti componenti:

Presidente	Barbara Vetturini	Presente
Vicepresidente	Ivan Boccali	Presente
Consigliere	Anna Maria Romani	Presente

Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Carlo Pietrosanto

Il Presidente, Barbara Vetturini, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

REGIONE LAZIO
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989)
Palombara Sabina (RM)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione n. 4 del 19/01/23	OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER RILASCIO DI PERMESSO DI TRANSITO NEL PARCO REGIONALE ARCHEOLOGICO NATURALE DELL'INVOLATA.
--	---

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n. T00288 del 23.11.2018, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Lazio nn. T00068 del 13.05.2022 e T00098 del 12.07.2022 relativi alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n. T00108 del 25.07.2022 relativo alla costituzione ed insediamento del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;

VISTO il decreto della Giunta Regionale del Lazio nr. n.T00180 del 25 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili il Dott. Carlo Pietrosanto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 17 del 31/10/22 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili al Dott. Carlo Pietrosanto, sottoscritto in data 03/11/2022;

VISTA la Legge Regionale 26.6.1989 n. 41, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 394/1991 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 06. 10. 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni; 3

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO lo Statuto definitivo dell'Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.19;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 12 Agosto 2020 “Legge di Contabilità Regionale” che disciplina i profili dell’ordinamento contabile regionale nonché il rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 32 della medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2024-2025 dell’Ente Parco, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.19 del 03.11.2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale NR. 302 del 08.11.2022, con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione Gestionale 2023 e Pluriennale 2024-2025 ai sensi dell’art. 39 comma 10 del D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio – Area società Controllate ed Enti Pubblici Dipendenti, con la quale viene comunicato agli Enti in Indirizzo che con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.12.2022 viene autorizzato l’Esercizio Provvisorio del bilancio per l’Esercizio Finanziario 2023;

VISTA la L.R. n. n.22, del 20 giugno 1996 con la quale viene istituito il Parco Regionale Archeologico Naturale dell’Inviolata;

VISTA la L.R. n. 12 del 10 agosto 2016 (Burl 11 agosto 2016 n. 64 – s.n. 2) con la quale viene affidata al Parco Naturale Regionale Monti Lucretili la gestione del Parco Archeologico dell’Inviolata;

VISTO il disciplinare per rilascio di permesso di transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell’inviolata predisposto dagli uffici ed inviato al Presidente con prot. n. 155 del 17.01.23, come da indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo nella seduta del 09.01.23, allegato alla presente, come parte integrante e sostanziale;

VISTO l’emendamento pervenuto in data 19/1/23 con prot. 193 ed approvato contestualmente dal Consiglio Direttivo;

VISTA la L.R. n. 22/96 art. 7 lett. g) dove è previsto, tra gli altri, il divieto della “circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività selvicolturali, muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall’ente gestore”;

CONSIDERATA la specifica funzione dell’Ente Parco Naturale Regionale di Monti Lucretili di conservazione, tutela, valorizzazione e controllo del territorio ad alto valore ed interesse paesaggistico - ambientale;

CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di dare attuazione ai principi sopra richiamati individuando modalità operative per l’autorizzazione al transito dei veicoli a motore all’interno del perimetro del Parco Regionale Archeologico dell’Inviolata, nonché specifiche disposizioni in merito alle attività consentite;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, provvedere alla regolamentazione del transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell’inviolata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico/contabile ai sensi dell’art. 32 della L.R. 11/2020 apposto dal Dirigente Amministrativo ed il visto di regolarità amministrativa apposto dal Direttore sul presente atto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI APPROVARE** il disciplinare così come emendato per rilascio di permesso di transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata;
- **DI DARE MANDATO** al Direttore dell'Ente di predisporre tutti gli atti consequenziali relativi all'attuazione del disciplinare di cui in premessa;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n° 69/2009;
- **DI DICHIARARE**, altresì, ai sensi della vigente normativa la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Carlo Pietrosanto

Il Presidente dell'Ente
Barbara Vetturini

La presente deliberazione è pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito Internet dell'Ente, www.parcolucretili.it, con il seguente percorso: l'Albo dell'Ente.

Dal 20/01/23 al 04/02/23 per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- dopo 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo delle delibere dell'ente
- dopo l'approvazione delle Regione Lazio
- immediatamente eseguibile

Il Direttore
Dott. Carlo Pietrosanto

Disciplinare per rilascio di permesso di transito nel parco regionale archeologico Naturale dell'Inviolata

Art.1

Il Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata, meglio noto come Parco dell'Inviolata, è un'area naturale protetta della Regione Lazio istituita con Legge Regionale n.22, del 20 giugno 1996.

Art 2

Con Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 (Burl 11 agosto 2016 n. 64 – s.n. 2) l'ente di gestione è il Parco Naturale Regionale Monti Lucretili.

Art. 3

All'art. 7 della LR 22/96 alla lettera g) è previsto, tra gli altri, il divieto della *"circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività selvicolturali, muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'ente gestore"*.

Art. 4

In attuazione di quanto sopra e della Legge 41/1989 e ss.mm.ii. e delle disposizioni previste dal Regolamento del PNR dei Monti Lucretili, le autorizzazioni di cui sopra saranno quindi rilasciate per i mezzi necessari alla conduzione di attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche, nonché per gli autoveicoli o autovetture dei proprietari residenti e comunque con osservanza delle prescrizioni di cui alla LR 29/87 "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" nonché per mezzi motorizzati per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 5

Il nulla osta alla circolazione rilasciato dall'Ente precisa gli estremi identificativi del mezzo, o dei mezzi motorizzati cui è concessa, nonché il soggetto, il percorso e il periodo di validità e la ragione per il quale viene rilasciato e prescrive specifiche cautele e limitazioni.

Art. 6

Gli interessati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dovranno presentare all'Ente Parco formale richiesta scritta come da modello predisposto e fornire la documentazione ivi prevista.

Art. 7

Ogni nulla osta può riguardare uno o più veicoli, purchè intestati a residenti nell'area interessata e/o relativi a veicoli destinati alle attività di cui all'art. 4 del presente disciplinare, a ciascuno dei quali viene rilasciato un contrassegno unico integrato con la dicitura "Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili" da esporre obbligatoriamente sul mezzo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Art. 8

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati. La validità del nulla osta e del connesso contrassegno è, se non altrimenti specificato, di durata annuale e può essere prorogata fino ad un massimo di 30 giorni, ai soli fini dell'espletamento della procedura di rinnovo.

Art. 9

La sosta di qualsiasi mezzo a motore è comunque vietata al di fuori dei parcheggi, delle piazzole di sosta e delle aree di sosta non regolamentate, fatte salve le necessità di emergenza. E' consentita la sosta temporanea, ai sensi e nel rispetto del Codice della Strada, nelle pertinenze stradali.

Art 10

Il segnale stradale di divieto di transito riporta gli estremi della disciplina di riferimento e può essere integrato da idonea barriera fissa.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alla normativa regionale vigente purché non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 12

Le limitazioni di cui ai precedenti commi non concernono i mezzi delle Forze di Polizia, dell'Ente Parco e della Protezione Civile, non concernono, altresì, chi abbia necessità di accedere per ragioni di soccorso e di servizio antincendio.

Art. 13

L'Ente Parco può, in deroga alle limitazioni di cui al presente disciplinare, consentire l'accesso e il transito con mezzi a motore, in occasione di particolari manifestazioni.

Art. 14

La sanzione minima amministrativa relativa alla violazione del divieto di cui all'art. 3, ai sensi dell'art. 11 della legge istitutiva LR 22/96, è stabilita nella misura di € 25,82, quella massima in € 1032,91; la sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

Art. 15

La vigilanza sull'osservanza delle precedenti norme regolamentari sarà svolta dagli organi di PS, di PL, dai CC del Corpo Forestale, Guardiaparco, Polizia Provinciale e da altri soggetti di ciò incaricati dalla L 394/91 e ss.mm.ii. e dalla LR 29/97.

